

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 18 Divieto del lavoro domenicale

LL

Art. 18

Articolo 18

Divieto del lavoro domenicale

¹ Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23.00 del sabato e le 23.00 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19.

² Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo.

Premessa

Il divieto del lavoro domenicale copre lo spazio compreso tra le 23.00 del sabato e le 23.00 della domenica. Di norma, la domenica corrisponde al giorno di riposo settimanale. Occorre inoltre tenere conto dell'articolo 20 sulla domenica libera per fissare la durata del riposo settimanale, che ammonta in tal modo complessivamente a 35 ore, in quanto comprende un giorno di riposo di 24 ore e 11 ore di riposo giornaliero.

Capoverso 1

Il divieto del lavoro domenicale fa stato dalle 23.00 del sabato alle 23.00 della domenica. Sono ammesse deroghe alle condizioni citate nell'articolo 19.

Il divieto del lavoro domenicale è motivato sia da considerazioni inerenti alla protezione della salute dei lavoratori che dal profilo sociale, culturale e religioso. Quale giorno di riposo settimanale, la domenica garantisce un recupero minimo dopo al massimo sei giorni consecutivi di lavoro. Dal profilo sociale la domenica è importante in quanto rappresenta l'unico giorno della settimana in cui la maggior parte della popolazione attiva ha la possibilità di curare i contatti sociali sia nell'ambito familiare che nella cerchia degli amici e dei conoscenti. Inol-

tre, la domenica è saldamente ancorata nella nostra coscienza, anche per motivi culturali e religiosi, quale giorno di riflessione e di riposo.

Capoverso 2

A guisa della notte, l'intervallo di tempo vietato può essere anticipato o differito di un'ora. A tale scopo è necessario il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati o della loro rappresentanza nell'azienda.




Illustrazione 018-1: Periodo della domenica; esso può essere anticipato o differito di un'ora al massimo, alla stregua del giorno e della sera.